

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

<p><b>Umbria</b> <b>L.R. 21 marzo 1995, n. 11</b> - Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Ambito di applicazione.</b></p> <p>1. La presente legge disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche o uffici già rivestiti; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale è di competenza degli organi regionali.</p> <p>3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>Condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità.</b></p> <p>1. Salvo diversa disposizione di legge, non possono essere nominati e designati agli incarichi di cui alla presente legge:</p> <p>a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali;</p> <p>b) i dipendenti regionali addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti oggetto di nomina o che vi sono stati addetti nell'anno antecedente la nomina medesima;</p> <p>c) i membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina;</p> <p>d) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;</p> <p>e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo ;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>Divieto di cumulo-reincarichi.</b></p> <p>1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili.</p> <p>2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso.</p> <p>3. Decorso inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.</p> <p>4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.</p>
--	---	--	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

		<p>f) i membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici.</p> <p>2. Non possono essere nominati agli incarichi di competenza regionale coloro che si trovino nelle condizioni previste all'<b>art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55</b> e successive modificazioni o che abbiano riportato condanne penali, per reati societari, fallimentari o bancari.</p> <p>3. Alle persone nominate ad incarichi di competenza regionale si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.</p> <p>4. Le condizioni di ineleggibilità di cui al comma 1 e 2, qualora si verificano successivamente al conferimento dell'incarico, comportano la decadenza dall'incarico stesso.</p>	<p><b>L'art. 15 della L. 55/1990</b> è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31/12/2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012</p> <p><b>D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235</b> <b>Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b></p> <p><b>Incandidabilità alle cariche elettive regionali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p><b>Incandidabilità alle elezioni regionali</b></p>
--	--	--	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

			<p>1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:</p> <p>a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosivi, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;</p>
--	--	--	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

			<p>b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);</p> <p>c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;</p> <p>d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);</p> <p>e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;</p> <p>f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad</p>
--	--	--	---

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

			<p>una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.</p> <p>3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.</p>
<p><b>Abruzzo</b> <b>L.R. 24 marzo 2009 n. 4</b> - Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali. Articoli aggiunti dalla L.R. 15 ottobre 2013, n. 34</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5-bis</b></p> <p><b>Cause di esclusione ed incompatibilità</b></p> <p>1. Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5-ter</b></p> <p><b>Condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.</b></p> <p>1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati</p>	

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	<p>conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).</p> <p>2. Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.</p> <p>3. In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di</p>	<p>in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).</p> <p>2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis per le condizioni di inconfiribilità ed il comma 6 dell'art. 5-bis per le condizioni di incompatibilità.</p>	
--	--	--	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.

4. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. L'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico procede d'ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa.

5. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	regionale. 6. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.		
<b>Basilicata</b> <b>L.R. 5 aprile 2000 n. 32</b> - Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.	<b>Art. 1</b> <b>Ambito di applicazione.</b> 1. La presente legge disciplina l'effettuazione delle nomine e delle designazioni che competono alla Regione Basilicata in base a leggi e regolamenti statali o regionali o convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati. 2. La Regione provvede alle nomine designazioni di cui al precedente comma secondo modalità che	<b>Art. 10</b> <b>Incompatibilità.</b> 1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo; b) membro della Giunta o del Consiglio regionale, fatti salvi i casi di cui al comma 3 del precedente art. 1; c) Presidente, Assessori, Consiglieri	<b>Art. 11</b> <b>Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.</b> 1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dell'incarico ricoperto. 2. Non è consentito essere nominati per lo stesso o per altro incarico, compreso tra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in



**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	<p>garantiscano la presenza di uomini e di donne.</p> <p>3. Le disposizioni e le procedure della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni nei casi:</p> <p>a) di rappresentanza conferita a consigliere regionale;</p> <p>b) di rappresentanza di diritto in funzioni di cariche ricoperte;</p> <p>c) in cui la persona da nominare o designare sia direttamente e immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;</p> <p>d) in cui, in forza di specifiche disposizioni, si tratti di designare dipendenti dell'amministrazione regionale in ragione dei rispettivi compiti d'ufficio;</p> <p>e) di nomine da effettuare in base a designazioni di Enti, Istituti, Associazioni ed altri organismi pubblici e privati esterni all'Amministrazione regionale.</p>	<p>delle Amministrazioni Provinciali;</p> <p>d) dipendente dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, il quale assolva mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;</p> <p>e) Magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;</p> <p>f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;</p> <p>g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.</p> <p>2. Sono fatte salve eventuali incompatibilità sancite espressamente da leggi dello Stato o da normative o regolamenti di istituzioni o organismi extra o sovraregionali.</p> <p>3. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata, al momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non elimini le cause d'incompatibilità presentando le dimissioni delle cariche incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle loro funzioni.</p>	<p>uno o più incarichi per un periodo pari o superiore a dieci anni salvo quanto previsto al successivo comma 3.</p> <p>2-bis. Non sono computati nel calcolo dei dieci anni di cui al comma 2 i periodi di tempo di permanenza nella carica di sindaco supplente.</p> <p>3. Alla scadenza della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, i revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali non possono essere rinnovati nell'incarico presso lo stesso ente</p>
--	---	--	---

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

<p><b>Campania</b>  <b>L.R. 7 agosto 1996 n. 17</b> - Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania.  Mod. da L.R. 10 novembre 2011, n. 17</p>	<p><b>L.R. 27 luglio 2012, n. 24</b>  <b>Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b>  <b>Finalità.</b></p> <p>1. Le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge e sono effettuate con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti.</p> <p>2. Esse si informano ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere, in ossequio dell'articolo 5 dello Statuto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b>  <b>Deroghe.</b></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:</p> <p>a) alle nomine e designazioni vincolate alla titolarità di uffici o cariche già rivestite;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b>  <b>Campania trasparente.</b></p> <p>1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e dalle altre leggi regionali, non possono essere nominati o designati negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, quali amministratori o revisori dei conti o quali capi dipartimento o direttori generali dell'amministrazione regionale:</p> <p>a) i parlamentari italiani ed europei, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri comunali, ed i consiglieri provinciali, i presidenti e gli assessori delle comunità montane, i sindaci, gli assessori;</p> <p>b) [abrogato];</p> <p>c) i componenti di organi consultivi ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti ed organismi nei quali debba</p>		

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

b) alle designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

avvenire la nomina o la designazione;

d) coloro che prestano attività a titolo oneroso di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione;

e) coniugi o parenti in linea retta, ascendente o discendente, di consiglieri o assessori regionali in carica;

f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi regionali o nazionali in partiti o movimenti politici.

2. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

3. Nessun soggetto può essere nominato più di una volta dalla Giunta o dal Consiglio regionale. Se un soggetto riceve due nomine, e non opta entro dieci giorni dalla data del secondo decreto di nomina, si considera decaduto dalla seconda nomina ricevuta.

4. In sede di prima applicazione, entro

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	<p>centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti già nominati trasmettono alla presidenza della Giunta regionale ed alla presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione circa la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale, per quanto di propria competenza, accertano la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1, dichiarano con proprio atto la decadenza del soggetto nominato e provvedono ad effettuare una nuova nomina.</p>		
<p><b>Emilia-Romagna</b> <b>L.R. 27 maggio 1994, n. 24 -</b> Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> <b>Requisiti per le nomine.</b></p> <p>1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda</p>	<p><b>L'art. 15 della L. 55/1990</b> è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. p), D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>Incompatibilità.</b></p> <p>1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.</p> <p>2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:</p> <p>a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune</p>

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	<p>perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.</p> <p>2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui <b>all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55</b> e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel <b>R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375</b> e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel <b>Titolo XI del Libro V del codice civile</b> e nel <b>R.D. 16 marzo 1942, n. 267</b>.</p> <p>3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.</p>	<p>locali e ospedaliere, i consiglieri regionali e, successivamente, dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31/12/2012, n. 235, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012</p> <p>Ora vedi <b>D.Lgs. 1/9/1993 n. 385</b> - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. <b>Libro Quinto - Del lavoro</b> <b>Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e consorzi</b> Capo I - Delle falsità Capo II - Degli illeciti commessi dagli amministratori Capo III - Degli illeciti commessi mediante omissione Capo IV - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali <b>R.D. 16 marzo 1942 n. 267</b> - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.</p>	<p>avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;</p> <p>b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;</p> <p>c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;</p> <p>d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;</p> <p>e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.</p>
--	--	---	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

**Lombardia**

**L.R. 4 dicembre 2009, n. 25** - Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

<b>Art. 2 Ambito di applicazione.</b>	<b>Art. 8 Incompatibilità.</b>	<b>Art. 7 Cause di esclusione.</b>	<b>Art. 9 Conflitto d'interessi.</b>
<p>1. Le seguenti disposizioni si applicano:</p> <p>a) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;</p> <p>b) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale;</p> <p>c) alle nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione degli enti costituenti il sistema regionale di</p>	<p>1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:</p> <p>a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i giudici costituzionali;</p> <p>b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;</p> <p>c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;</p> <p>d) gli avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;</p> <p>e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;</p> <p>f) i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, gli assessori ed i presidenti di provincia della Lombardia, i componenti degli</p>	<p>1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:</p> <p>a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;</p> <p>b) siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);</p> <p>c) siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di</p>	<p>1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina e in particolare:</p> <p>a) i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;</p> <p>b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;</p> <p>c) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;</p> <p>d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o</p>

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

<p>cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007).</p> <p>3. Alle nomine e designazioni dei rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del Regolamento generale del Consiglio.</p>	<p>organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);</p> <p>g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 54 dello Statuto;</p> <p>h) i componenti della Commissione garante dello Statuto di cui all'articolo 59 dello Statuto e il difensore regionale di cui all'articolo 61 dello Statuto;</p> <p>i) il difensore civico di provincia della Lombardia o di comune lombardo con popolazione superiore a 40.000 abitanti;</p> <p>j) il presidente ed i componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;</p> <p>k) il direttore generale, il direttore sociale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Lombardia, e di questi</p>	<p>prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);</p> <p>d) ricadano nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale) e, in particolare:</p> <p>1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;</p> <p>2) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;</p> <p>3) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il loro comando;</p>	<p>organismo cui si riferisce la nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.</p> <p>2. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.</p> <p>3. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.</p> <p>4. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, il</p>
---	--	---	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	<p>ultimi anche il direttore scientifico; limitatamente agli incarichi di componente di collegio sindacale e di revisore legale, le incompatibilità non operano a condizione che l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione, anche del settore sanitario, avente ambito operativo estraneo al territorio della provincia presso cui ha sede l'azienda di appartenenza del dirigente;</p> <p>l) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta e i sottosegretari di cui all'<b>articolo 25, comma 5, dello Statuto</b>; l'incompatibilità non opera nel caso in cui le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi prevedano la titolarità della carica di consigliere regionale;</p> <p>m) i soggetti dipendenti dalla Regione a prescindere dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro, salvo che non sussistano motivi di interconnessione funzionale che richiedano la presenza del dipendente nell'organismo o nell'organo.</p>	<p>4) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del c.p.p.</p> <hr/> <p><b>L.R.Stat. 30 agosto 2008, n. 1 Statuto d'autonomia della Lombardia.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b></p> <p><b>Funzioni del Presidente della Regione.</b></p> <p>5. Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.</p>	<p>Presidente del Consiglio regionale, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio regionale dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b></p> <p><b>Cumulo di incarichi – Limitazioni – Opzione.</b></p> <p>1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, anche se effettuata dalla Giunta regionale o dal suo Presidente, comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.</p> <p>2. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina o designazione. A tal fine, all'atto dell'accettazione della nuova nomina o</p>
--	--	---	--



**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

			<p>designazione il candidato deve formalizzare le contestuali dimissioni dall'incarico rivestito, ovvero rinunciare alla stessa, optando per l'incarico in atto.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.</p> <p>4. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 3.</p>
<p><b>Marche</b> <b>L.R. 5 agosto 1996, n. 34</b> – Norme per le nomine e designazioni di spettanza della regione. <b>Modificata dalla</b> <b>L.R. 23 luglio 2012, n. 23.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Ambito di applicazione.</b></p> <p>1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione. Esse si informano a principi di trasparenza, partecipazione e adeguata rappresentanza di genere.</p> <p>2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì alle nomine negli organi e organismi regionali indicati nell'allegato A alla presente legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Incompatibilità e ineleggibilità</b></p> <p>1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:</p> <p>a) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;</p> <p>b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;</p>	

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	<p>3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuità, quando la nomina o designazione permane di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 2, le norme procedurali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui all'art. 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a tutte le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale.</p> <p>4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni conseguono di diritto alla titolarità di organi o uffici, o ineriscono alla qualità di consigliere regionale o devono effettuarsi sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.</p> <p>5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche.</p>	<p>c) coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni sindacali;</p> <p>d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'art. 7, lettere e), f) e g) della L. 24 gennaio 1978, n. 14.</p> <p>2. Sono ineleggibili alle cariche previste dalla presente legge le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.</p> <p>3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.</p> <p>4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili.</p> <p>5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'art. 5, comma 1, per la presentazione delle candidature.</p>	<p><b>L. 24 gennaio 1978, n. 14</b> <b>Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.</b> <b>Art. 7.</b></p> <p>Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 15, sono incompatibili con le funzioni di:</p> <p>e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;</p> <p>f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;</p> <p>g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.</p>
--	---	--	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

<p><b>Molise</b> <b>L.R. 2 agosto 2002, n. 16</b> - Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Nomine e designazioni.</b></p> <p>1. Tutte le nomine e le designazioni che spettano alla Regione Molise sono disciplinate dalla presente legge e sono di competenza del Consiglio regionale, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.</p> <p>2. Possono essere nominati o designati i soggetti che siano elettori di qualsiasi Comune della Repubblica, in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente in materia, nei confronti dei quali non sussista alcuna delle cause ostative alla candidatura a consigliere comunale di cui all'<b>articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</b></p> <p>3. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge vengono effettuate tenendo conto delle esperienze professionali e politico-amministrative dei soggetti interessati.</p> <p>4. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi:</p> <p>a) di rappresentanza politica inerente alla carica di Consigliere regionale;</p> <p>b) di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite;</p>	<p><b>Art. 58 del D.Lgs 267/2000, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235</b></p> <p><b>"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190."</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPO IV</b></p> <p><b>Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>Incompatibilità e divieto di cumulo.</b></p> <p>1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all'articolo della presente legge, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.</p> <p>a) membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale, sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i presidenti dei Consigli delle stesse;</p> <p>b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;</p> <p>c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione;</p> <p>d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria;</p> <p>e) avvocati in servizio presso</p>
--	--	---	---

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	<p>c) di nomina o designazione dipendente dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizione di legge;</p> <p>d) di nomine o designazioni di soggetti direttamente, immediatamente ed inequivocabilmente individuabili in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni.</p>	<p><b>Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali</b></p> <p>1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:</p> <p>a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del</p>	<p>l'Avvocatura dello Stato;</p> <p>f) gli appartenenti alle forze armate ed alle forze dell'ordine in servizio permanente, nei casi di incompatibilità previsti dalla legge;</p> <p>g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione</p> <p>h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene.</p> <p>2. Non possono, inoltre, essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età.</p> <p>3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge regionale.</p> <p>4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità</p>
--	--	---	---

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

		<p>citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;</p> <p>b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);</p> <p>c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;</p> <p>d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con</p>	<p>entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o di designazione.</p> <p>5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore della presente legge, decadono dal loro incarico.</p> <p>6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.</p> <p>7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con gli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge.</p>
--	--	--	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

		<p>violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);</p> <p>e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;</p> <p>f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p>2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:</p> <p>a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;</p> <p>b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.</p> <p>3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a</p>	
--	--	---	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

		<p>revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.</p> <p>4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.</p>	
<p><b>Piemonte</b> <b>L.R. 23 marzo 1995, n. 39</b> - Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati modificata da: <b>l.r. 3 luglio 2013, n. 13.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>art. 1</b></p> <p>1. la presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della regione da leggi o regolamenti statali o regionali, convenzioni o statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale) e quelli in commissioni giudicatrici di</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p>1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale relative ai componenti:</p> <p>a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;</p> <p>b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13-bis</b></p> <p>1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza</p>

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	<p>concorso.</p> <p>2. le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.</p> <p>2-bis. fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilità di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la giunta regionale o il consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alle presente legge.</p> <p>3. la presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della regione ed i soggetti nominati dagli stessi.</p>	<p>via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio regionale;</p> <p>sono incompatibili con le seguenti funzioni:</p> <p>1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo;</p> <p>2) dipendenti della Regione - nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato si dipendente regionale - e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;</p> <p>3) coloro che prestano non</p>	<p>del Consiglio Regionale relative ai componenti:</p> <p>a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;</p> <p>b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.</p>
--	---	---	--



**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

		<p>sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;</p> <p>4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;</p> <p>5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.</p> <p>2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.</p>	
<p><b>Toscana</b></p> <p><b>L.R. 8 febbraio 2008, n. 5 - Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.</b></p>			
<p align="center"><b>Art. 1</b></p> <p align="center"><b>Finalità e ambito di applicazione</b></p> <p>1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, in attuazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 6, 50 e 51 dello Statuto.</p>	<p align="center"><b>Art. 10</b></p> <p align="center"><b>Cause di esclusione.</b></p> <p>1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:</p> <p>a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici</p>	<p align="center"><b>Art. 11</b></p> <p align="center"><b>Incompatibilità.</b></p> <p>1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:</p> <p>a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e</p>	<p align="center"><b>Art. 12</b></p> <p align="center"><b>Conflitto di interesse</b></p> <p>1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:</p> <p>a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che</p>

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

<p>1-bis. La presente legge non si applica:</p> <p>a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami;</p> <p>b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l'inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza;</p> <p>c) alle nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato;</p> <p>d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell'ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l'individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o</p>	<p>direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;</p> <p>b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;</p> <p>c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di</p>	<p>presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);</p> <p>b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;</p> <p>c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;</p> <p>d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;</p> <p>e) difensore civico di regione, provincia o comune;</p> <p>f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da</p>	<p>comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;</p> <p>b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;</p> <p>c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;</p> <p>d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;</p> <p>e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;</p> <p>f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;</p> <p>g) chi ha parte in attività di carattere</p>
---	--	---	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

<p>consultivi;</p>	<p>attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);</p>	<p>essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;</p> <p>g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;</p> <p>g-bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera b)</p>	<p>imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;</p> <p>h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;</p> <p>i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);</p> <p>j) [i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo] (27);</p> <p>k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50</p>
--------------------	---	---	---

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

<p>e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;</p> <p>f) ai commissari nominati dalla Regione .</p> <p>2. La Regione provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere e, per quelle di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.</p>	<p>e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.</p>		<p>dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p><b>Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.</b></p> <p>1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.</p> <p>2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.</p> <p>3. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.</p> <p>4. Non è consentita, per un periodo di</p>
--	---	--	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10-bis</b></p> <p><b>Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale.</b></p> <p>1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.</p>	<p>due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica.</p> <p>5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.</p> <p>5-bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.</p> <p>5-bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.</p> <p>5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione</p>
--	---	--

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

			dell'ordinamento regionale 2011)
<p><b>Veneto</b> <b>L.R. 22 luglio 1997, n. 27</b> - Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Finalità e ambito di applicazione.</b></p> <p>1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.</p> <p>2. La presente legge si applica altresì agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.</p> <p>3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>Incompatibilità.</b></p> <p>1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.</p> <p>2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.</p> <p>3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.</p> <p>4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. È consentito un</p>	

**Leggi delle regioni a statuto ordinario concernenti  
"Disciplina delle nomine di competenza regionale"**

		terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni	
--	--	---	--